

██████████ per mandato in calce alla citazione.

CONVENUTA

Avente per oggetto: risarcimento danni da bonus argentini.

Passata in decisione all'udienza del 12.3.08 sulle seguenti conclusioni:

IRRI. INTERESSE DI PARTE ATTRICE.

Voglia il Tribunale adito, previo accertamento della illegittimità della condotta della Banca

In via principale dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di Bond Argentini 9,75% prezzo 100,700 per Euro 36.000,00 nominali e dell'ordine di acquisto dei titoli denominati Bond Argentini 9,00% al prezzo di 100,50 per Euro 51.000,00 nominali, per violazione della normativa citata in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione del capitale effettivamente versato nella somma rispettivamente di Euro 36.260,43 e di Euro 51.503,08 oltre interessi legali rispettivamente dal giugno 99 e dal novembre 99 o dalla diversa data. Ovvero condannare la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della somma complessiva di Euro 87.763,51 per violazione dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza indicati in narrativa., oltre interessi legali.

In via subordinata dichiarare l'annullamento dell'ordine di acquisto di Bond Argentini 9,75% prezzo 100,700 per Euro 36.000,00 nominali e dell'ordine di acquisto dei titoli denominati Bond Argentini 9,00% al

prezzo di 100,50 per Euro 51.000,00 nominali per l'errore essenziale degli attori, riconoscibile dalla convenuta in ragione di tutte le motivazioni esposte e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione del capitale effettivamente versato nella somma di Euro ... 87.763,51.. oltre interessi legali


In ipotesi accertare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta della prestazione, concluso con gli attori e per l'effetto dichiarare la ripetizione delle somme versate dagli attori condannando l'istituto di credito alla restituzione delle medesime pari a Euro . 87.763,51 in favore dello stesso con interessi come per legge.

DIRITTO INTERESSE DI PARTE CONVENUTA:

Voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso:

Nel merito:

- > respingere le domande dell'attore;
- > in subordinata ipotesi e salvo gravame, nella negata ipotesi di accoglimento di domande attrici, emettere le conseguenti pronunzie restitutorie secondo i criteri indicati nel § 27 della presente comparsa di costituzione e risposta;
- > In ogni caso, col favore delle spese giudiziali.



1 copia
W. Apello
13
27 MAG. 2007
Tucchi
24.78
27 MAG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato nelle forme di cui alla L.n. 5/2003 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] per sentir dichiarare: In via principale dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di Bond Argentini 9,75% prezzo 100,700 per Euro 36.000,00 nominali e dell'ordine di acquisto dei titoli denominati Bond Argentini 9,00% al prezzo di 100,50 per Euro 51.000,00 nominali, per violazione degli artt. 1375 c.c., 21 D. Lgs. n. 58/98, 28 - 29 Reg. CONSOB n. 11522/98 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione del capitale effettivamente versato nella somma rispettivamente di Euro 36.260,43 e di Euro 51.503,08 oltre interessi legali rispettivamente dal giugno 99 e dal novembre 99 o dalla diversa data. Ovvero condannare la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio della somma complessiva di Euro 87.763,51 per violazione dei canoni di diligenza, buona fede e correttezza indicati in narrativa., oltre interessi legali. In via subordinata dichiarare l'annullamento dell' ordine di acquisto di Bond Argentini 9,75% prezzo 100,700 per Euro 36.000,00 nominali e dell'ordine di acquisto dei titoli denominati Bond Argentini 9,00% al prezzo di 100,50 per Euro 51.000,00 nominali per l'errore essenziale degli attori, riconoscibile dalla convenuta in ragione di tutte le motivazioni esposte e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione del capitale effettivamente versato nella somma di Euro 87.763,51 oltre interessi legali. In ipotesi accertare la intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento, eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta della prestazione, concluso con gli attori e per l'effetto dichiarare la ripetizione delle somme versate dagli attori condannando l'istituto di credito alla restituzione delle medesime pari a Euro . 87.763,51 in favore dello stesso con interessi come per legge. In tutte le tesi ed ipotesi dedotti gli importi riscossi per cedole.

Assume l'attore di aver proceduto ai suddetto investimenti finanziari nel 1999 affidandosi ai suggerimenti dei funzionari della [REDACTED] agenzia di [REDACTED] presso cui era correntista fin dagli anni '80. In particolare il funzionario con cui lo stesso avrebbe trattato avrebbe garantito la "sicurezza" degli stessi, ossia la non rischiosità. Invero lamenta l'attore che la Banca convenuta, a mezzo dei suoi dipendenti, avrebbe violato gli obblighi informativi che la legge impone agli intermediari finanziari, convincendolo ad investire in titoli che, già all'epoca, erano considerati sui mercati finanziari ad alta rischiosità, né ha informato il cliente sull'evoluzione della crisi argentina e del trend decrescente, in violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 58/98.

La convenuta, costituendosi secondo le forme di cui alla L.n. 5/2003, contestava tutto quanto *ex adverso* affermato allegato e dedotto, sottolineando come il sig. [REDACTED] all'atto della stipulazione del contratto di negoziazione, abbia ritirato il documento informativo sui rischi generali degli investimenti finanziari; evidenziava altresì che il sig. [REDACTED] all'atto della stipula del suddetto contratto, si dichiarò dotato di un grado di esperienza "medio" e votato ad una propensione al rischio "molto elevata", senza che lo stesso rilasciasse alcuna informazione sulla propria situazione finanziaria; l'attore, poi, ha proceduto all'acquisto dei titoli per cui è causa sottoscrivendo i relativi ordini. Evidenzia altresì la [REDACTED] [REDACTED], allegando relativa documentazione, che il sig. [REDACTED], piuttosto che investitore inesperto, ha avuto sempre una forte propensione al rischio negli investimenti in strumenti finanziari, avendo già nel 1993 sottoscritto un contratto per gestione patrimoniale; nel 1998 sottoscriveva un contratto di gestione patrimoniale denominato "Tirreno Rend Plus" che comprendeva anche l'acquisto di titoli di debito emessi da banche ed altre emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE. Comunque, piuttosto che trattarsi di un cliente sprovveduto che, per investire i suoi

risparmi, si era affidato totalmente all'esperienza dei funzionari della banca convenuta, la difesa della [REDACTED] evidenziava, documentando, l'ampio raggio di attività speculativa esercitata dal sig. [REDACTED], diretta nell'acquisto di azioni e di obbligazioni anche di altri Stati non comunitari (Turchia). Contestava poi le pretese attrici anche in diritto, chiedendo il rigetto della domanda.

La stessa convenuta depositava quindi istanza di fissazione udienza *ex art. 8 L.n. 5/2003*, cui seguiva la nota *ex art. 10 L.n. 5/2003* dell'attore.

Con decreto di fissazione udienza *ex art. 12 D. Lgs. n. 5/2003* emesso in data 14.11.2006 il Giudice Relatore ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti e poneva le parti innanzi al Collegio per l'udienza del 24.01.2007. All'udienza del 28.03.2007, dopo un rinvio necessitato dalla mancata notifica all'attore del decreto di fissazione di udienza, esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, il Collegio confermava l'ammissione delle prove effettuata dal Giudice Relatore e quindi delegava questi all'assunzione delle stesse. Assunte le prove all'udienza del 21.11.2007 il Giudice Relatore rimetteva la causa innanzi al Collegio per l'udienza del 12.03.2008 in cui, previa discussione della causa, il Tribunale si riservava la decisione nei 30 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è informata e va rigettata.

ED invero l'attore, in ordine ai negozi di investimento suddetti, invoca la nullità, annullabilità, risoluzione del contratto per inadempimento, eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta.

Va preliminarmente evidenziato che la materia dell'intermediazione finanziaria, attualmente disciplinata ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 58/1998 (cd. T.U.F.) nonché dal Regolamento di attuazione dello stesso, concernente la disciplina degli intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002) è ispirata a criteri di salvaguardia e tutela dell'investitore. In particolare va evidenziato come ai sensi dell'art. 21 T.U.F. "Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. Ulteriore sviluppo di tali precetti si rinvencono nel citato Reg. Consob 11522/98 al cui art. 26 si dispone che "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico; b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano; c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro; d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori; e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire; f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore. Particolare rilievo viene poi al dovere di informazione che

l'intermediario finanziario deve adempiere nello svolgimento del suo servizio verso i clienti, e specificatamente "1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (Art. 28 Reg. Consob 11522/98).

E' proprio sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi che l'attore esercita le proprie pretese.

Va allora rappresentato che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, *"La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative; se tali infrazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti, ricorre un ipotesi di responsabilità precontrattuale con il conseguente obbligo di risarcimento; quando, invece, le violazioni riguardano operazioni di investimento (o disinvestimento) compiute in esecuzione del contratto, si configura una responsabilità contrattuale che può eventualmente condurre alla risoluzione dello*

strumento negoziale” (Cassazione civile, sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724; in tal senso già Cass. n. 19024/2005).

Nel caso in esame, dall'istruttoria della causa emerge poi come il comportamento della Banca sia stato improntato, secondo criteri di normalità, ai doveri imposti dalla suddetta normativa: dalla stessa documentazione in atti, sottoscritta dall'attore con firma non disconosciuta, si evince, che all'epoca della stipula del contratto di negoziazione e deposito di titoli a custodia e amministrazione del 26.01.1999 la dichiarazione dello stesso di aver preso conoscenza delle norme che regolano i rapporti inerenti al rapporto stesso; contestualmente, veniva fornito al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e l'attore sottoscriveva anche il documento relativo agli obiettivi di investimento e sulla situazione finanziaria. Va sottolineato che con la sottoscrizione di tale ultimo documento il sig. ████████ dichiarava come obiettivo di investimento “Prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi”, nonché confermava, in relazione alla situazione finanziaria, “di non aver ritenuto opportuno (fornire) alcuna informazione a proposito. L'obbligo informativo, in ogni caso, non può ritenersi assolto solo in virtù della formale sottoscrizione del documento, ma in relazione alla concreta attività informativa e di comunicazione con cui la banca ha collaborato e sorretto gli investimenti effettuati dal cliente, tenendo poi in debito conto anche del grado di esperienza del cliente stesso nello specifico campo.

Nel caso in esame attraverso le dichiarazioni rese dai testi sigg. ████████ e ████████ in sede di deposizione testimoniale all'udienza del 21.11.2007. non risulterebbe assolutamente che ci sia stata una condotta di sollecitazione verso l'acquisto di titoli rischiosi, bensì il sig. emerge che il sig. ████████, deluso dalla redditività dei precedenti investimenti abbia proiettato le proprie intenzioni speculative verso titoli a più alta redditività. Il teste ████████, in particolare, evidenzia come “in quel periodo a clienti qualificati come il sig. ████████, il quale mi risulta avere una certa esperienza negli investimenti finanziari, si sottoponeva un ventaglio

di possibili investimenti in titoli stranieri che presentavano una maggiore redditività rispetto agli altri a fronte di un maggior rischio". Del resto, a smentire quanto indefessamente sostenuto dall'attore, non solo alla luce delle dichiarazioni dei testi ma soprattutto dalla documentazione prodotta dalla convenuta, lo stesso appare ben aduso agli investimenti in strumenti finanziari, secondo un ventaglio per di più differenziato e proiettato anche su titoli emessi da altri Stati extraeuropei come la Turchia. Va ancora sottolineato che gli acquisti sono stati effettuati dall'attore nel novembre 1999, a tutto il 2000 i titoli godevano di una certa credibilità sul mercato (affiancati dai *bonds* Brasile) mentre il *default* dell'Argentina, che dichiarò la moratoria dei pagamenti, si è registrato nel dicembre 2001: non risulta pertanto che, al momento della sottoscrizione degli ordini scritti, i quali peraltro rappresentavano chiaramente le caratteristiche dei titoli, ricorressero particolari esigenze informative diverse dalle avvertenze che la banca ha fornito al cliente.

In ogni caso, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. n. 26724/07), confermando l'orientamento interpretativo di cui alla sentenza Cass. n. 19024/2005, la violazione degli obblighi informativi costituisce fonte di responsabilità precontrattuale *ex art. 1337 c.c.*. Ciò posto, condividendo questo Collegio l'interpretazione secondo cui il caso in esame, a ritenersi sussistente la violazione dell'obbligo informativo, configurerebbe una forma di responsabilità precontrattuale, potendosi delineare una responsabilità *per culpa in contraendo* dell'ente bancario nell'espletamento del suo servizio finanziario nei confronti dell'attore, è necessario a questo punto valutare la sussistenza di un danno risarcibile, il suo contenuto concreto ossia il *quantum* risarcibile, la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione riscontrata ed il danno stesso. Ed invero, è fuori di dubbio che l'intermediario finanziario, la parte convenuta nel caso in esame, non sia tenuta a risarcire il cliente-investitore solo per l'insoddisfacente esito dell'operazione

finanziaria. Non solo è necessario che vi sia un comportamento della convenuta che possa configurarsi come inadempimento ma è altresì necessario che a tale inadempimento sia conseguito, in via diretta ed immediata, un danno. Sia che la *culpa in contrahendo* venga interpretata come responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, è pacifico che *“spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”* (Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 2005, n. 5960). Nondimeno l'inversione dell'onere della prova desumibile, in materia di intermediazione finanziaria, dall'art. 23 comma 6 T.U.F., se da una parte esonera l'investitore dalla *probatio diabolica* della mancata diligenza da parte dell'intermediario, sicuramente non lo esime dall'onere di dimostrare in causa la sussistenza del danno, il suo ammontare, la sussistenza del nesso causale tra il comportamento dell'intermediario stesso ed il danno. In tal senso si è già peraltro espressa la giurisprudenza di merito, affermandosi che *“al fine di valutare il danno sofferto dall'investitore per difetto d'informazione da parte dell'intermediario, devono essere esaminati l'entità del pregiudizio sofferto, l'eventuale concorso di colpa del creditore, e va verificata l'esistenza del nesso eziologico fra inadempimento e danno in ordine al quale non può dirsi invertito l'onere della prova ai sensi dell'art. 23 comma 6 T.U.F.. L'investitore dovrà quindi provare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario e non, semplicemente, dell'andamento sfavorevole del mercato”* (Trib. Milano, 25 luglio 2005). Nel caso in esame la parte attrice non ha provato nulla di tutto questo. Non ha fornito alcuna

indicazione concreta circa il danno subito, richiedendo la restituzione dell'intero capitale pur facendo riferimento generico ad un valore residuo dei titoli acquistati da detrarre dall'ammontare richiesto. Certamente non spetta al Giudice rincorrere la quantificazione del danno. Nondimeno la giurisprudenza, proprio in tema di *culpa in contrahendo* ha specificato che *"in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto"* (Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024). Ed invero alcuna prova, il cui onere come detto grava sulla parte attrice, è stato offerto circa il danno, come sopra specificato in termini di <<minor vantaggio>> o <<maggior aggravio economico >>, patito dagli attori come conseguenza immediata e diretta del comportamento scorretto della convenuta. Alla luce delle risultanze processuali, invero, qualora anziché il noto *"default"* della società emittente i titoli obbligazionari si fosse verificato un andamento di mercato favorevole agli stessi titoli sicuramente gli attori non avrebbero avuto di che lamentarsi atteso che dalla mancata completezza dell'informazione, nei termini appurati in istruttoria, non emergono elementi tali da far ritenere che, se esaurientemente informati proprio sui dati conoscitivi *"celati"* dal promotore, i clienti avrebbero indirizzato le proprie scelte su altri titoli, né quale minor vantaggio o maggior aggravio economico sia conseguito agli attori a seguito della mancata informazione. Si ritiene pertanto che l'onere probatorio *ex art. 2967 c.c.* in ordine alla sussistenza del danno, al suo concreto manifestarsi e, soprattutto, in relazione al nesso di causalità tra l'inadempimento della convenuta ed il danno medesimo, non sia stato assolto e, conseguentemente, la domanda attrice, vada rigettata.

Le considerazioni svolte sono assorbenti e giustificano il rigetto delle ulteriori richieste dell'attore.

Alla luce della complessità e novità della materia, che solo recentemente ha trovato una pronuncia "spartiacque" delle SS.UU. della Suprema Corte, consegue la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla causa come in epigrafe, *contrariis reiectis*:

Rigetta le domande attrici.


Compensa le spese.

Così deciso in Pisa alla camera di consiglio del 09.03.2008 su relazione del Giudice dott. Stefano Tocci

Il Giudice Rel.



IL CAPO UFFICE CI
G. T. T. T. T. T.



Il Presidente

